

TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE LAVORO
GIUDICE: DOTT.SSA MANZO
R.G. N. 598/2020 - 1
PARTI: Fusè c. Miur
Udienza: 17.02.2021
NOTE DI REPLICA

Nell'interesse della

sig.ra **FUSE' MARIA SUSI** nata a Magenta il 05.02.1966 e residente a Corbetta (MI) piazza Adamello n. L7 (C.F.: FSUMSS66B45E801U) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Podagra (c.f.: PDGLRA81A61D960U) elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Napo Torriani n.10, come da mandato in calce al presente ricorso (con richiesta di effettuare le comunicazioni al seguente indirizzo pec laura.podagra@monza.pecavvocati.it e fax 1782753089)

- ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f.: 80185250588), in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Freguglia n. 1

-resistente-

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Freguglia n. 1

-resistente-

In ottemperanza a quanto statuito nel decreto di fissazione di udienza mediante trattazione scritta del 12.11.2020, con il presente atto, nell'interesse della sig.ra Fusè Maria Susi, ricorrente, lo scrivente procuratore si riporta integralmente alle conclusioni così come formulate nel ricorso *ex art.* 414 c.p.c. con istanza *ex artt.* 669 e ss. c.p.c..

Con le predette note si intende replicare a quato indicato da controparte nella propria memoria.



In ordine al difetto di giurisdizione eccepito da controparte si rappresenta che, come già riportato in ricorso, con ordinanza n. 21607 del 22 agosto 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, chiamata ad esaminare la questione qui offerta ha ribadito che possono ricorrere al Giudice ordinario i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace solo nel caso in cui questi vantino un diritto perfetto all'assunzione derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e lamentino dei vizi inerenti alle modalità con cui tale scorrimento sia avvenuto.

In ordine alle deduzioni formulate si rappresenta che, nella memoria di controparte, la stessa ammette l'errore in cui è incorsa avendo assegnato erroneamente *"docenti già immessi in ruolo"* che *"pur essendo esclusi dalla graduatoria concorsuale con apposito provvedimento per errore si trovavano ancora inseriti nella base dati del sistema informativo"*. Tuttavia ciò, a detta dell'amministrazione scolastica, non inciderebbe sulla posizione della ricorrente.

La presente difesa contesta tale aspetto proprio perchè, come detto nel ricorso introduttivo, tale *"errore materiale"* ha cagionato una serie di errori a cascata che non hanno riguardato la sola ricorrente ma una serie di docenti, come dimostra l'elevato numero dei ricorrenti che hanno adito il Tar (documento allegato da controparte) nonchè un ulteriore gruppo di docenti che hanno adito il Tribunale di Busto Arsizio (RG n. 1182/2020) di cui si attende il provvedimento da parte dell'autorità giudicante. In altre parole, l'intero sistema ha cagionato a cascata una serie di errori nelle assegnazioni ai candidati dei posti che, di fatto, non tenevano più in considerazione nè della posizione in graduatoria nè dell'ordine di preferenze espresse dai singoli candidati: errori che avrebbero potuto essere risolti soltanto con una integrale revisione nelle assegnazioni delle cattedre attribuite ma è innegabile che il ritardo in cui tali operazioni si sono svolte - ovvero pochissimi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico - avrebbe comportato, con evidente probabilità, un palese disagio per l'amministrazione scolastica che ha, pertanto, deciso di *"sacrificare"* il diritto delle insegnanti ad una sede più vicina alla propria residenza.

Pertanto, controparte ammette l'errore in cui è incorsa: 70 sarebbero stati i docenti da escludere poichè non aventi titolo ma che per errore si trovavano ancora inseriti nella base dati del sistema informativo. Tuttavia, l'amministrazione resistente non pubblica



successivamente i posti effettivamente disponibili rendendo impossibile un controllo in tal senso.

Si rappresenta, infine, che l'ordinanza allegata da controparte verte su questione non del tutto simile posto che la ricorrente del ricorso pendente su Brescia risulta in possesso di titolo di specializzazione su Montessori, diversamente dalla ricorrente qui in esame.

In ordine al *periculum* risulta documentato e provato il notevole pregiudizio che la donna sta vivendo a causa dell'assegnazione in un Istituto così lontano dalla propria residenza sia sotto il profilo economico per le spese che la medesima affronta nonché per la situazione familiare (la donna deve prestare assistenza a due genitori anziani di 83 e 85 anni).

La difesa si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti.

Con osservanza.

Milano- Varese, 10 febbraio 2021

Avv. Laura Podagra

